



## TRIBUNALE DI TREVISO

N. 1417 /2024 R.G.

Il Presidente,

letta l'istanza con cui AMEDEO BRUNETTI chiede l'ammortamento della polizza su pegno n. 2689603 emessa da Kruso Kapital s.p.a. a nome del Brunetti stesso,

rilevato che;

la polizza di pegno, anche se contiene l'indicazione di un nome, ha natura di titolo al portatore (v. art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745, laddove è previsto, tra l'altro, che *“la polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome è al portatore”*),

le polizze di pegno sono mezzi di pagamento e come tali il loro trasferimento è soggetto alle limitazioni al trasferimento dei titoli al portatore previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (art. 2 lett. i del Decreto Legislativo 231/2007);

pertanto l'ammortamento di questo tipo di titoli è disciplinato dalle norme sui titoli al portatore

p.q.m.

vista la nota del 29.2.2024 della Kruso Kapital s.p.a. contenente i dati previsti dall'art. 7, comma 2, L. 948/1951,

ritenuti attendibili i fatti esposti in ricorso e sufficienti le prove documentali in atti,

pronuncia

l'inefficacia del/i titolo/i indicato/i in ricorso,



dispone

la pubblicazione del presente decreto

- a) nel sito del Tribunale di Treviso a cura della Cancelleria e
- b) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 948/1951;

autorizza

l'istituto emittente a rilasciare il duplicato del/i titolo/i summenzionato/i dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e a condizione che non venga nel frattempo proposta opposizione da parte di eventuali detentori.

Treviso, 20.3.2024

Il Presidente  
dott. Antonello Fabbro

